



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 89 del 2021, proposto da

E.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Cristina Fabbretti,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Alessandra Bazzani, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo
studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12;

nei confronti

Simona Lovaglio; non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione alla prova orale della procedura
diammissione al TFA scuola secondaria di secondo grado a.a. 2019/2020
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, pubblicato in data 10/11/2020; - del
verbale della commissione di valutazione di correzione delle prove scritte del

concorso di parte ricorrente del 9/11/2020 e della allegata scheda di valutazione della prima prova scritta di parte ricorrente del 10/11/2020;

- del provvedimento di pubblicazione dei candidati ammessi a partecipare all' TFA V ciclo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per la scuola secondaria di secondo grado - graduatoria finale - pubblicato in data 26/11/2020, e di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Università Cattolica del Sacro Cuore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al “Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità anno accademico 2019/20” indetto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore.

In esito alla prova scritta, avendo conseguito la votazione di 17/30, inferiore 21/30, non è stata ammessa a sostenere quella orale, ciò di cui la stessa si duole con il presente ricorso.

L'Università resistente si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 164/21 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All'udienza pubblica del 14.7.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I.1) Con il primo motivo, l'istante ritiene che la commissione di valutazione non abbia adottato i criteri di correzione degli elaborati prima di procedere alla valutazione dei candidati, come invece previsto dall'art. 4 del DM Miur 30.9.2011.

I.2) Il motivo è infondato, avendo la Commissione utilizzato, nella correzione degli elaborati, una griglia di valutazione, articolata in una pluralità di voci (oltre 20), in prossimità delle quali, erano indicati i relativi punteggi massimi, ciò che, in sostanza, ha configurato la predeterminazione dei criteri di valutazione da seguire nell'attribuzione del voto numerico ai candidati.

La fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, non è peraltro volta ad orientare ex ante il loro svolgimento, trattandosi di una prescrizione posta a presidio della garanzia di trasparenza ed imparzialità nella fase di correzione, ed a consentire di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative, e dell'iter logico/operativo che vi è sotteso (C.S., Sez. VI, 19.3.2015, n. 1411).

II.1) Con il secondo motivo, l'istante lamenta che la correzione degli elaborati concorsuali sarebbe avvenuta in un tempo non conosciuto, e comunque eccessivamente ristretto, come desumibile dal verbale, secondo cui, dal 27.10.2020 al 7.11.2020, sono stati corretti 1.211 elaborati.

II.2) Il motivo è infondato atteso che, in linea generale, non occorre che il verbale contenga una puntuale descrizione dell'attività svolta dalla Commissione esaminatrice, quanto invece, i soli aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa oggetto di documentazione (C.S., Sez. III, 18.1.2017, n. 209).

In particolare, nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l'asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame di candidati, mancando una

predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non essendo inoltre possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato (C.S. Sez. IV, 13.4.2016, n. 1446, Sez. VI, 20.8.2018, n. 4964).

III.1) Con il terzo motivo, la ricorrente deduce che il provvedimento informatico contenente la scheda di valutazione sarebbe un file in formato word, creato in una data successiva (10.11.2020 ore 12,56 autore Abruzzese Daniela Enrica) rispetto a quella di svolgimento delle operazioni di abbinamento tra le schede anagrafiche/nominativi dei candidati e gli elaborati, ed all'approvazione della graduatoria (9.11.2020), ciò che violerebbe il principio di anonimato delle correzioni delle prove concorsuali.

Con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta come il predetto documento non riporti la firma di nessun componente della commissione, ciò che violerebbe l'art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, che impone la sottoscrizione dei commissari e del segretario "di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori". III.2) Osserva in contrario il Collegio che il predetto file è una mera riproduzione del documento originale, consegnato dalla Commissione alla segreteria didattica in data 9.11.2020, elaborata ai fini della sua comunicazione ai concorrenti, non dovendo pertanto possederne i relativi requisiti.

In ogni caso, l'omessa sottoscrizione di uno dei commissari, ed a maggior ragione del Segretario, non inficia la validità del verbale, laddove ciò non sia determinato dalla sua mancata partecipazione alla seduta, ovvero da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constatare, costituendo tale mancanza una mera irregolarità sanabile (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 26.6.2018, n. 1267, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3.11.2009, n. 10725).

III.3) Nelle proprie memorie depositate in vista dell'udienza di merito, la ricorrente evidenzia più volte che esisterebbe "un'ulteriore copia della scheda

di valutazione, con timbro apposto in posizione differente e con sigla apposta sul lato inferiore sinistro del documento, rispetto a quella consegnata alla ricorrente tramite posta, e quella inviata in formato word dal personale di segreteria”.

Ritiene il Collegio che, in primo luogo, tale circostanza sia irrilevante ai fini dell'accoglimento del motivo, come detto, volto a dimostrare che il predetto file di word del 10.11.2020 fosse il documento originario relativo alla valutazione della ricorrente, e non invece, come comprovato dall'Università, l'evidenza informatica con cui è stata effettuata la sua comunicazione. In ogni caso, la ricorrente neppure contesta che il testo delle varie schede differisca, limitandosi ad evidenziare la non corrispondenza dei timbri di conformità delle copie, ciò che, conseguentemente, non consente di dubitare della correttezza dell'istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Valentina Santina Mameli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mauro Gatti

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO